

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23147 Anno 2026  
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA  
Relatore: BORDON GIANLUCA  
Data pubblicazione: 14/07/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17398/2025 R.G. proposto da:

RENTA FABIO (c.f. RTN FBA 83T20 F839X), rappresentato e difeso  
dall'Avv. Vincenzo Polisi

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del  
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo  
grado della Campania, n. 995/2025, depositata il 3/2/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'1/7/2026  
dal Consigliere Gianluca Bordon.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Fabio Renta riceva una cartella di pagamento per le somme  
dovute a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del  
1973 della dichiarazione dei redditi presentata per il 2016. Il  
contribuente contestava la cartella, asserendo che la dichiarazione

era stata illecitamente presentata a suo nome da un intermediario non autorizzato e di aver presentato una dichiarazione sostitutiva della precedente, con la quale aveva attestato di non disporre di redditi.

2. La CGT di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15817/2023, rigettava il ricorso del contribuente. Il ricorrente non aveva contestato la comunicazione dell'esito del controllo, che pertanto doveva ritenersi regolarmente notificata il 23/9/2019. La dichiarazione sostitutiva era stata presentata solo il 7/7/2022, dopo la comunicazione degli esiti del controllo e ben oltre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. La dichiarazione integrativa, inoltre, era composta di sole tre pagine, senza indicazione di alcun reddito. Nel contestare la cartella il contribuente non aveva documentato in modo adeguato i motivi della dichiarazione sostitutiva. Non aveva tenuto conto che nella prima dichiarazione erano indicate anche delle ritenute.

3. Con la sentenza n. 995/2025 la CGT di secondo grado della Campania confermava la decisione del primo giudice. La Corte regionale rilevava:

- che, avendo il contribuente avuto comunicazione dell'esito del controllo, con cui era stata corretta la dichiarazione presentata per l'anno 2016 in data 23/9/2019, e così essendo stato posto nelle condizioni di contestare la correzione, la comunicazione era divenuta definitiva;

- che l'assunto del contribuente relativo alla non conoscenza dei contenuti della dichiarazione presentata nel 2016 non era coerente con gli elementi acquisiti. Dal PVC 15/1/2020 risultava che il ricorrente, nella sua qualità di amministratore della società verificata, era stato debitamente informato dello svolgimento delle operazioni e aveva avuto conoscenza dell'attribuzione dei compensi, oggetto di disconoscimento solo nell'anno 2022. Con riferimento al compenso di euro 120.000,00, erano state indicate le ritenute non

versate e oggetto di recupero a seguito di controllo formale della dichiarazione. Con la dichiarazione emendativa il contribuente non aveva indicato i motivi della rettifica, smentita dagli elementi ricordati, pur se aveva rivestito la carica di amministratore della società verificata.

4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. Il 23/1/2026 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c. in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. Con istanza depositata in data 4/3/2026, il ricorrente ha chiesto la decisione.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis.1* c.p.c.

7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Dato che la sentenza si fonda su due distinte *rationes decidendi*, riguardanti rispettivamente la possibilità d'impugnare la cartella di pagamento, anche senza aver prima impugnato la comunicazione d'irregolarità, e la rilevanza della dichiarazione integrativa, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la soluzione adottata, appare opportuno muovere dall'esame del secondo motivo del ricorso.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione del DPR n. 322/1998 [art 2] commi 8 e 8 bis e 43 DPR n. 600/1973 (art. 360 c.p.c. commi 1 n. 3)», il contribuente deduce che con le modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 il legislatore aveva stabilito non solo la modalità con cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere integrata ma anche il termine entro cui ciò sarebbe potuto avvenire. Il contribuente non avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui stava emendando la dichiarazione

né la dichiarazione integrativa avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva perché poteva essere presentata sino al 31/12/2022.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. L'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, come risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 dispone: «Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi [...] possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni». In entrambi i gradi del giudizio di merito era però stato stabilito che il contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa dopo che il medesimo aveva già ricevuto una comunicazione d'irregolarità. Deve allora ribadirsi il principio secondo cui costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità, anche dopo la contestazione della stessa, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore (Cass. 11488/2024 e Cass. 5398/2012).

3.2 Secondo un insegnamento delle Sezioni Unite – relativo alla disciplina antecedente alle modifiche dell'art. 2, commi 8 e 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998 con il d.l. n. 193 del 2016 – in caso di errori

od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente (art. 2, comma 8-*bis*, del d.P.R. n. 322 del 1998), incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U., 13378/2016). La sentenza precisa che le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa perché l'oggetto del contenzioso giurisdizionale è l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. In tale caso non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 d.P.R. n. 322 del 1998, o di richiesta di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, onde non può escludersi il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale. È quindi consentito al contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco -anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 cit. Diversamente dalla rettifica in sede amministrativa, ove l'Ufficio deve attenersi alla rettifica salvo il caso d'istanza di rimborso, in sede contenziosa è il contribuente a dover dimostrare la fondatezza della

rettifica. In altre parole, la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa senza le preclusioni applicabili alla fase amministrativa non significa che qualsiasi dato dichiarato dalla contribuente debba essere preso per valido, senza alcuna verifica da parte del giudice di merito (Cass. 16792/2025).

3.3 Il punto dirimente diventa allora non che il contribuente non potesse chiedere di accertare in sede contenziosa che la prima dichiarazione non fosse a lui attribuibile ma che, escluso che l'Amministrazione dovesse semplicemente prendere atto della rettifica, il contribuente non avesse provato i presupposti della dichiarazione presentata nel 2022. La Corte regionale ha rilevato che, per il comportamento tenuto sino alla presentazione della dichiarazione integrativa, non era credibile che la prima dichiarazione fosse stata illecitamente presentata da un intermediario a insaputa del contribuente e che quindi quest'ultimo non avesse mai percepito i redditi che, in un primo tempo, aveva dichiarato e poi, a distanza di anni, sostenuto di non aver mai realizzato.

4. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 19, comma 3 e 21 DLgs n. 546/1992 (art. 360 c.p.c. commi 1 n. 3)», il contribuente lamenta che non solo, nonostante le contestazioni, l'Amministrazione non aveva dato prova della notifica della comunicazione d'irregolarità ma che l'impugnazione della comunicazione era una facoltà e non un onere, sicché la mancata impugnazione non aveva reso definitiva la pretesa erariale successivamente contestata con l'impugnazione della cartella di pagamento.

5. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non richiama, nonostante quanto riportato nella sentenza impugnata, la parte del ricorso di primo grado in cui egli aveva tempestivamente contestato di aver ricevuto la comunicazione d'irregolarità. Il fatto che il ricorrente potesse ancora

impugnare la cartella, nonostante non avesse impugnato la comunicazione d'irregolarità, è irrilevante, perché il contribuente non aveva comunque dimostrato che la prima dichiarazione avesse un contenuto erroneo e quindi resta ferma una delle due ragioni della decisione. Per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 17182/2020, Cass. 10815/2019, Cass. 7499/2019, Cass. 15399/2018). Il rigetto del primo motivo rende di conseguenza inammissibile il secondo.

6. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all'esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 4.300,00 per compensi, seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-*bis*, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casi di conformità tra proposta e definizione è stata codificata un'ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell'intimato, di un'ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

7. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 4.300,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l'1/7/2026.

la Presidente

Andreina Giudicepietro